

L'analisi dell'ANP sui DPCM 13 ottobre 2020 e DPCM 18 ottobre 2020: cosa cambia per le scuole

I DPCM del 13 e del 18 ottobre 2020, entrati in vigore rispettivamente il 14 e il 19 ottobre 2020, contengono delle disposizioni che riguardano la scuola e che protrarranno la loro efficacia fino al 13 novembre 2020. Riportiamo di seguito gli aspetti di interesse, con alcune utili precisazioni, nonché il quadro riassuntivo delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute sulla durata della quarantena e sulla effettuazione dei test per il rientro in comunità delle persone risultate positive e dei contatti stretti di persone positive.

DPCM 13 ottobre 2020

Art. 1 c. 1	<p>1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali</p> <p><i>Pur a seguito dell'introduzione dell'obbligo di mascherina all'aperto, nelle scuole, quindi, continua a rimanere valida l'indicazione del CTS secondo cui la mascherina può essere abbassata in classe quando è rispettato il metro di distanza</i></p>
Art. 1 c. 1 lett. r)	<p>Ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità</p> <p>Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato</p> <p><i>Stanti queste disposizioni, si consiglia comunque di regolamentare il funzionamento degli OO.CC. anche a distanza</i></p>
Art. 1 c. 1 lett. s)	<p>Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti</p> <p><i>Con la Nota MI n. 1870 del 14 ottobre 2020 il Capo dipartimento dott. Marco Bruschi ha chiarito che "La disposizione non si riferisce alle ordinarie attività didattiche organizzate dalle singole istituzioni scolastiche in spazi alternativi ubicati all'esterno degli edifici scolastici allo scopo di tradurre le indicazioni volte a prevenire e contenere la diffusione del contagio con l'individuazione di ulteriori aree atte a favorire il distanziamento fisico in contesti di azione diversi da quelli usuali"</i></p>
Art. 3 co. 1 lett. c)	<p>Nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono espresse presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19</p>

Il DPCM ribadisce l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di informare il pubblico sulle misure adottate per il contenimento del contagio

DPCM 18 ottobre 2020

<p>Art. 1 c. 2, lett. d), n. 6</p> <p><u>Entrata in vigore 21 ottobre 2020</u></p>	<p>La lettera r) è sostituita dalla seguente: “r) fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al Ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00.</p> <p><i>Entrambe le misure previste (DDI e scaglionamento) sono subordinate alla “previa comunicazione al Ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali”. Ciò significa che la loro operatività è vincolata al verificarsi di detta condizione e, comunque, ricade nell’ambito dell’autonomia scolastica che gode di tutela costituzionale</i></p> <p>[...]</p> <p>Le riunioni degli OOCC delle Istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il rinnovo degli OOCC delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà di partecipazione alle elezioni.</p> <p><i>Per le modalità di riunione degli OO.CC. l’articolo conferma quanto già disposto dall’art. 1 co. 1 lett. r) del DPCM del 13 ottobre 2020 e, in precedenza, dall’art.1, c. 1, lett. q) del DPCM dell’11 giugno 2020</i></p> <p><i>Circa il rinnovo degli OO.CC., alla luce del suddetto articolo, si offre la possibilità di optare per la sua effettuazione a distanza, superando così la Nota MI prot. n. 17681 del 2 ottobre 2020 e il chiarimento del successivo 3 ottobre che disponevano di attenersi alle procedure ordinarie previste dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e ss.mm.ii.</i></p>
--	---

Circolare n. 32850 emanata dal Ministero della Salute

Riteniamo utile sintetizzare anche quanto contenuto nella suddetta circolare del 12 ottobre 2020 relativamente alla durata della quarantena e alla effettuazione dei test per il rientro in comunità delle persone risultate positive e dei contatti stretti di persone positive.

<p>Casi positivi asintomatici</p>	<p>Possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test)</p>
-----------------------------------	--

Casi positivi sintomatici	Possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi
Casi positivi a lungo termine	Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi
Contatti stretti asintomatici	Osservano: <ul style="list-style-type: none"> a. un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure <ul style="list-style-type: none"> b. un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno